

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



Regolamento per il sostegno di iniziative imprenditoriali e dell'occupazione

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 29/07/2008

Stesura modificata a seguito dell'esame della giunta in data 30.6.2008

TITOLO I

Contributi alle imprese associate a Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi

Art. 1 - Finalità

1. Per agevolare lo sviluppo economico, supportare le attività imprenditoriali e favorire i processi occupazionali, l'amministrazione comunale ha assunto fra i propri compiti quello di sostenere le iniziative imprenditoriali che creano sul territorio prospettive di sviluppo. Dopo le vicende che hanno portato al progressivo spopolamento delle zone montane il territorio comunale si presenta come un prezioso patrimonio da salvaguardare, anche cercando di mantenere salde le attività produttive e, in quest'ottica, sembra indispensabile che questa amministrazione sostenga le politiche di sviluppo formulando proposte che riguardano tutti i settori produttivi, con il fine di realizzare un positivo effetto sui livelli occupazionali e sulla qualificazione delle produzioni locali.
2. Per favorire il processo di sviluppo economico lo strumento che appare maggiormente incisivo è quello di concedere contributi in favore delle imprese commerciali, industriali, artigianali e agricole, associate a Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi ed in favore delle attività del terziario che effettuano prestazioni di servizio diverso da quello reso da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli, ordini e registri.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi disciplinati da questo titolo le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i consorzi e le cooperative che operano nei settori indicati al precedente art. 1, che hanno stabile organizzazione nel territorio del Comune, alla condizione che siano associate a Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi.
2. Per le imprese che intendono insediarsi sul territorio, l'istanza di contributo potrà essere esaminata anche antecedentemente alla data di insediamento, ma l'effettiva erogazione del contributo potrà avvenire solo ad insediamento avvenuto.
3. Non possono essere beneficiarie dei contributi, le imprese che hanno in corso procedure fallimentari o concorsuali disciplinate dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo vigente.
4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere adeguatamente documentato dall'impresa che richiede il contributo.

Art. 3 - Iniziative ammesse a contributo

1. Il Comune può concedere contributi in conto interessi per le operazioni di credito di esercizio e di investimento che siano state perfezionate con Istituti di Credito per il tramite di Cooperative di garanzia o Consorzi fidi.

2. Per la liquidazione del contributo le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi ai quali le imprese aderiscono, dovranno stipulare con il Comune apposita convenzione, secondo lo schema approvato contestualmente al regolamento.
3. L'istruttoria delle pratiche di finanziamento sarà effettuata a cura delle Cooperative di garanzia e dei Consorzi fidi, ai quali l'imprenditore aderisce, che provvederanno ad esaminare le domande sulla base di oggettivi criteri tecnico/economici, quali:
 - la potenzialità del piano d'impresa (fattibilità tecnica, redditività dell'iniziativa e piano finanziario);
 - la valenza del progetto in merito alla valorizzazione e salvaguardia ambientale;
 - l'impatto occupazionale;
 - la qualità del progetto in relazione alla valorizzazione del territorio.
4. L'istruttoria delle domande di finanziamento sarà effettuata nell'osservanza delle modalità e dei criteri procedurali indicati nella convenzione di cui al precedente punto 2.
5. Condizione di ammissibilità al contributo comunale è che per l'investimento finanziato non sia stato ottenuto alcun altro beneficio di natura economica, previsto dalla legislazione vigente: tale condizione sarà comprovata con dichiarazione dell'impresa richiedente. Il Comune si riserva di esperire d'ufficio i controlli ritenuti opportuni, anche a campione.
6. Al fine di non aggravare il procedimento il Comune, in sede d'istruttoria della domanda di finanziamento, di regola, non richiederà all'impresa beneficiaria documentazione aggiuntiva a quella che acquisirà direttamente dall'Istituto di Credito e dalla Cooperativa di garanzia o Consorzio fidi.
7. Le opere realizzate ed i beni acquisiti con i contributi disciplinati dal presente regolamento non potranno essere alienati prima che sia terminato l'ammortamento del finanziamento, pena la revoca del beneficio comunale, che può essere pronunciata in tutti i casi di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento.
8. Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nel caso di anticipata estinzione del finanziamento l'impresa beneficiaria dovrà restituire al Comune il contributo ricevuto dalla rata successiva alla comunicazione di revoca o da quella di anticipata estinzione del finanziamento.

Art. 4 - Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo, che sarà concesso esclusivamente in conto interessi, è determinato nella misura di seguito indicata:
 - per le operazioni comportanti credito di esercizio: punti 0,50% (zerocinquanta);
 - per le operazioni comportanti credito di investimento: punti 2,50 (duecinquanta)%.
2. Il contributo comunale, indipendentemente dall'ammontare del finanziamento che l'Istituto di Credito avrà concesso, sarà calcolato sulla base di un importo massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per il credito di esercizio, e di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per quello d'investimento.

3. Non sono finanziabili, perché ritenute irrilevanti per le finalità perseguite dal regolamento, le richieste che comporterebbero l'erogazione di un contributo complessivamente inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro.

Art. 5 - Modalità di erogazione e durata del finanziamento

1. Il contributo comunale per i mutui chirografari ed ipotecari, sarà computato:
 - a) per un massimo di tre anni, con riguardo alle operazioni di credito di esercizio e di sette anni per quelle d'investimento, salvo che il relativo piano d'ammortamento non risulti più breve;
 - b) mediante attualizzazione alla data di erogazione del finanziamento, della quota d'interesse a carico del Comune sull'intero piano di ammortamento, nei limiti determinati al precedente punto a) e al precedente articolo 4. Il conteggio dell'abbattimento, per i mutui a tasso variabile, è effettuato sul tasso d'interesse in vigore alla data di stipula del finanziamento e, per quelli a tasso fisso, sul tasso del mutuo.
2. L'erogazione del contributo sarà effettuata mediante accredito diretto agli aventi diritto, previa acquisizione della seguente documentazione:
 - contratto di mutuo;
 - piano d'ammortamento redatto dall'Istituto di Credito concedente, sulla base dei parametri di cui agli articoli 4 e 5, nonché calcolo dell'attualizzazione di cui al comma 1, lett. b);
 - polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, d'importo pari al contributo ricevuto, contenente l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, e durata almeno superiore di cento giorni a quella del mutuo, esclusivamente per le operazioni di credito d'investimento d'importo superiore ad Euro 70.000,00 (settantamila);
 - dichiarazione dell'impresa relativa agli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti.

Art. 6 - Fideiussione

1. La fideiussione di cui al precedente articolo 5) garantirà al Comune la restituzione del contributo erogato nell'eventualità che il beneficiario, in vigenza del contratto di mutuo, cessi definitivamente l'attività imprenditoriale, trasferisca fuori dal territorio comunale la propria sede operativa, oppure ceda le opere realizzate ed i beni acquisiti con i contributi disciplinati dal presente regolamento, prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento.
2. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dal Comune, successivamente all'effettuazione dei rituali controlli, nei cento giorni successivi alla scadenza del mutuo.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo redatte su apposita modulistica da inoltrarsi al Comune ed alla Cooperativa di garanzia o Consorzio fidi, dovranno attestare quanto di seguito indicato:
 - a) numero e data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Forlì – Cesena ed oggetto dell'attività svolta;
 - b) il sussistere o meno all'obbligo di assoggettamento del contributo alla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali;
 - c) dichiarazione che all'impresa richiedente non sono state concesse e non sono in corso altre agevolazioni pubbliche per l'iniziativa oggetto di finanziamento;
 - d) tipologia dell'operazione di finanziamento ammessa dall'Istituto di credito (di esercizio o d'investimento - chirografario o ipotecario);
 - e) data di erogazione del finanziamento e suo ammontare;
 - f) periodo di restituzione del finanziamento (piano d'ammortamento);
 - g) l'avvenuta stipula del contratto fideiussorio di cui ai precedenti artt. 5) e 6) o impegno a sottoscriverlo antecedentemente alla liquidazione del contributo.
2. la Cooperativa di garanzia o il Consorzio fidi, ricevuta l'istanza dell'imprenditore, deve trasmettere al Comune, a suo corredo, una nota che descriva l'iter procedurale della pratica, il tipo di finanziamento e relazioni in merito all'osservanza dei criteri tecnico/economici di cui al precedente art. 3, punto 3.

Art. 8 - Liquidazione del contributo

1. Le domande, relativamente alle quali il procedimento sia positivamente concluso, saranno liquidate in unica soluzione entro i sessanta giorni successivi alla data in cui sarà consegnata al Comune la quietanza di avvenuto pagamento della prima rata relativa al finanziamento.

Art. 9 - Priorità nell'esame delle domande

1. La liquidazione dei contributi sarà effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle relative richieste, fino alla disponibilità del fondo.
2. Le istanze non accolte per mancanza di fondi formano una graduatoria e saranno liquidate qualora l'iniziativa sia rifinanziata.

Art. 10 - Contributi a sostegno dell'agricoltura

1. Per quanto attiene alle iniziative in favore delle imprese agricole ed a sostegno delle relative attività si fa rinvio alla convenzione - il cui schema è stato approvato con delibera di G.C. n. 68 del 3 maggio 2003 - stipulata tra l'Amministrazione Comunale e la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Forlì-Cesena, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie.

TITOLO II

Interventi di decoro cittadino

Art. 11 - Interventi di miglioramento dell'immagine

1. Ai fini del presente regolamento per interventi di miglioramento dell'immagine s'intendono:
 - l'adeguamento delle vetrine esterne e delle tende dei locali, in armonia con il contesto ambientale circostante l'edificio;
 - l'acquisto di nuovi arredi esterni, ovvero altri interventi similari, che siano in grado di promuovere un'immagine coerente con l'ambiente circostante.
2. Sono ammessi ai benefici di cui al presente titolo esclusivamente gli imprenditori, sia proprietari che gestori di aziende, che operano nel settore del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi, nonché gli artigiani che erogano servizi in sede stabile o producono beni venduti direttamente al pubblico nella sede dell'impresa o in locali attigui.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Titolo:
 - a) gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare disciplinati dal “Regolamento per l'erogazione di contributi per la riqualificazione delle facciate degli insediamenti storici del territorio comunale”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12 marzo 2008;
 - b) gli interventi per finanziare i quali l'imprenditore attiva le procedure di cui al precedente Titolo I;
 - c) gli interventi realizzati dall'imprenditore che abbia ottenuto, per il medesimo locale, benefici disciplinati dal Titolo II del presente regolamento, nei 36 mesi antecedenti la richiesta.

Art. 13 – Ammontare dei benefici economici e liquidazione del contributo

1. Agli imprenditori di cui al precedente art. 11 può essere concesso un contributo di ammontare pari al 35% della spesa sostenuta e documentata per realizzare gli interventi, con un limite massimo di Euro 3.000,00 (tremila);
2. Il competente ufficio comunale dovrà acquisire la documentazione edilizia e fiscale comprovante la regolarità dell'intervento per il quale è richiesto il contributo; le richieste, relativamente alle quali il procedimento sia positivamente concluso, saranno liquidate in unica soluzione entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria;
3. Non sono finanziabili, perché ritenute irrilevanti per le finalità perseguite da questo regolamento, le richieste che comporterebbero l'erogazione di un contributo complessivo inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro.

TITOLO III

Contributi in favore dell'occupazione

Art. 14 - Contributi in favore dell'occupazione

1. Con il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Comunale definisce l'ammontare degli stanziamenti finalizzati ad incentivare le assunzioni di personale e comunque ad incrementare il numero degli addetti che operano nelle imprese insediate stabilmente nel territorio comunale calcolati rispetto a quelli in forza nell'anno precedente. Per perseguire il suddetto fine il Comune attiva "borse di lavoro" destinate agli imprenditori che:
 - a. assumono a tempo indeterminato personale in eccesso rispetto alle unità lavorative risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del suddetto conteggio non si considerano unità lavorative quelle operanti nell'azienda con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti similari.
L'impresa che beneficia dell'incentivo di cui alla presente lettera deve impegnarsi a non licenziare il lavoratore, per l'assunzione del quale ha ottenuto l'incentivo, per almeno 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di assunzione.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del contributo e la restituzione al Comune di tutte le somme introitate che dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o assicurativa pari a Euro 4.000,00 (quattromila) il cui svincolo sarà effettuato dal Comune entro i sessanta giorni successivi allo scadere del triennio di assunzione, sulla base di idonea documentazione prodotta dall'interessato;
 - b. trasformano rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato;
 - c. assumono, per la durata minima di 60 (sessanta) giorni per ogni anno solare, studenti, anche universitari, di età non superiore ai 26 anni.

Art. 15 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente Titolo III gli imprenditori del settore artigianale, della piccola e media impresa industriale e commerciale le cui aziende siano insediate stabilmente nel territorio comunale con esclusione, quindi, delle imprese agricole nonché delle attività del terziario che effettuano prestazioni di servizio diverso da quello reso da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli, ordini o registri.

Art. - 16 Ammontare e durata

1. I soggetti di cui al presente Titolo III possono ottenere un contributo:

- a) pari al 50% (cinquantapercento) degli oneri sociali, previdenziali ed assistenziali posti a loro carico, fino al limite massimo di Euro 2.000,00 (duemila) annui, per ogni unità lavorativa assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente alla presentazione della domanda, frazionabili in mensilità, in relazione alla durata dell'assunzione, nei casi descritti alla lettera a) del precedente articolo 14;
 - b) pari ad Euro 650,00 (seicentocinquanta) per ogni rapporto di lavoro trasformato e per ogni studente assunto nei casi descritti alla lettera b) e c) del precedente art. 14.
2. Nei casi di cui al punto a) dell'art. 14, il contributo potrà essere erogato per la durata massima di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di assunzione.
 3. Per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 14, le unità lavorative dovranno risiedere nel Comune di Sogliano al Rubicone da almeno sei mesi rispetto al momento dell'assunzione.

Art. 17 - Presentazione delle domande e loro istruttoria

1. Le domande, da redigersi su apposita modulistica, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione o modificato il rapporto di lavoro, corredate da dichiarazione con la quale il richiedente attesti:
 - di non aver licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nei dodici mesi antecedenti all'assunzione del personale per il quale si richiede il contributo;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e di aver rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - che il personale assunto non è parente o affine, fino al terzo grado, del titolare dell'impresa o dei soci o dei relativi coniugi;
 - che il personale assunto non provenga da aziende collegate o controllate all'azienda richiedente;
 - l'assenza di altri finanziamenti pubblici per le assunzioni oggetto di richiesta;
 - l'indicazione del periodo di assunzione e l'ammontare annuo dei relativi oneri;
 - l'ammontare dei versamenti per oneri sociali, previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'azienda;
 - la frequenza scolastica, nel corso dell'anno di assunzione, per i soggetti di cui alla lettera c) del precedente art. 14.
2. A corredo della domanda il richiedente dovrà allegare una dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti e, per le richieste di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), idonea fideiussione.
3. Il responsabile del procedimento dovrà effettuare le seguenti operazioni:
 - registrare cronologicamente le domande pervenute;
 - avviare il procedimento, curarne l'istruttoria e verificare la completezza della documentazione;
 - accertare che il personale per il quale viene richiesto il contributo risieda nel Comune;
 - richiedere, ove necessario, l'integrazione della documentazione.

4. il termine di conclusione del procedimento è fissato in giorni 60;
5. Il responsabile dell'area affidataria della linea funzionale assumerà la determinazione conclusiva in ordine alla richiesta emettendo il relativo mandato di pagamento in quanto l'erogazione del contributo non necessita di valutazioni tecniche o giuridiche ed avviene unicamente sulla base degli atti acquisiti.

TITOLO IV Disposizioni generali

Art. 19 - Azioni di tutela

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte dai richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 20 - Forme di pubblicità

Al fine di assicurare idonee forme di pubblicità e d'informazione ai potenziali beneficiari dei contributi, l'Amministrazione Comunale provvederà annualmente a diffondere sul territorio comunale un congruo numero di manifesti e ad informare le Associazioni di Categoria ed i Presidenti dei Consigli di Frazione.

Art. 21 - Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in materia di concessione di contributi in conto interessi relativi a mutui e di incentivi all'occupazione a favore delle imprese artigiane, industriali, agricole e commerciali, nonché quelle relative alla concessione di contributi all'agricoltura biologica.

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Le convenzioni già sottoscritte fra il Comune e le Cooperative di Garanzia ed i Consorzi Fidi ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per la concessione di contributi alle imprese associate a cooperative di garanzia e/o consorzi fidi per il sostegno di iniziative imprenditoriali e della occupazione giovanile" approvato con delibera di C.C. n. 16 del 19.3.2003, sono confermate perché compatibili con il presente regolamento; è confermato altresì lo schema di convenzione di cui al medesimo art. 3 della stessa delibera.